



ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

L'Istituto per la Ricerca ed Innovazione Biomedica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (d'ora innanzi denominato anche semplicemente "IRIB CNR"), con sede in Palermo, rappresentato dal Dr. Andrea De Gaetano (Direttore), Codice Fiscale 80054330586, P.IVA 02118311006, pec protocollo.irib@pec.cnr.it,

E

Il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche (d'ora innanzi denominato anche semplicemente "STEBICEF") dell'Università degli Studi di Palermo, con sede legale in Palermo, Viale delle Scienze - Edificio 16 - C.A.P. 90128, Codice Fiscale 80023730825, Partita IVA 00605880822, e-mail: dipartimento.stebicef@unipa.it, pec: dipartimento.stebicef@cert.unipa.it, legalmente rappresentato dal Direttore pro-tempore Prof. Vincenzo Arizza, nato a Torino il 25.01.1964, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento, autorizzato alla stipula della presente Convenzione, giusto D.R. di nomina, rep. n. 3956 del 06.10.2021, prot. 97036;

di seguito congiuntamente denominate "le Parti"

PREMESSO

- I. che STEBICEF include ricercatori appartenenti in modo trasversale a molti degli ambiti scientifici della ricerca biomedica e garantisce un ambiente caratterizzato da una elevata interdisciplinarietà che si riflette principalmente nell'attività di ricerca che spazia da studi di biologia cellulare e molecolare, a studi fisiopatologici e pre-clinici;
- II. che il Piano Strategico del Dipartimento STEBICEF prevede di stipulare nuove convenzioni di ricerca con Istituzioni di Ricerca Nazionali ed Internazionali d'Eccellenza che operino nei settori tematici affini agli obiettivi del Dipartimento.
- III. che il CNR è un ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerche nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie innovative e diffusive anche attraverso accordi di collaborazione e di programmi integrati;
- IV. che il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale ed internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nell'ambito dei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le Università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;

V. che a tale scopo, il CNR, come centro di ricerca scientifica nazionale ed internazionale, promuove e attiva forme di collaborazione con altri Atenei, Centri di ricerca, Enti pubblici locali, nazionali e internazionali, con Istituzioni scientifiche, culturali ed economiche, pubbliche e private, contribuendo anche all'attività didattica e formativa dei giovani in tutorato per tesi di laurea o dottorato di ricerca;

CONSIDERATO

- I. che STEBICEF, nell'ambito del 39° ciclo del Dottorato "D067- Tecnologie e scienze per la salute dell'uomo" su tema 118.PNRR.UNIPA con progetto dal titolo "Nuovi approcci farmacologici con composti naturali per superare la farmacoresistenza mediata dalla P-glicoproteina in modelli in vitro e in vivo nell'epatocarcinoma e nel carcinoma mammario" affidato alla Dott.ssa Alessandra Cusimano.
- II. che presso l'IRIB CNR insiste il laboratorio di "Oncologia cellulare e molecolare e malattie associate alla sindrome metabolica", dotato delle strumentazioni di base per lo svolgimento di attività sperimentale nel campo della ricerca traslazionale in biomedicina.
- III. che le Parti manifestano e condividono l'interesse a sviluppare progetti comuni di ricerca e alta formazione in ambito biomedico con particolare riferimento all'ambito delle scienze nutraceutiche.

IV. che l'IRIB CNR intende mettere a disposizione per l'attività comune di cui al punto che precede gli spazi, i laboratori e le attrezzature di cui dispone, con particolare riferimento all'utilizzo degli stessi per le attività espletate in ragione della borsa di cui al precedente punto I e dell'attività prevista al punto II.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

Oggetto

Con il presente accordo le Parti intendono instaurare un rapporto di collaborazione scientifica finalizzata alla ricerca e all'alta formazione nell'ambito delle scienze nutraceutiche, orientato all'acquisizione e allo sviluppo di conoscenze innovative nell'ambito delle scienze farmaceutiche con particolare riferimento ai nutraceutici, agli alimenti funzionali, agli alimenti medicali e agli integratori alimentari.

Art. 3

Responsabili scientifici

L'IRIB CNR nomina quali responsabili scientifici la Dott.ssa Giuseppa Augello e la Dott.ssa Antonella Cusimano.

Lo STEBICEF nomina quale responsabile scientifico la Prof.ssa Paola Poma.

Art. 4

Impegni delle Parti e risorse umane coinvolte

Le Parti, allo scopo di eseguire le attività di ricerca e di alta formazione che saranno richieste e concordate con la partecipazione di entrambe le Istituzioni, si impegnano a consentire alle seguenti unità di personale di avere accesso alle strutture di ciascuna Parte:

Per IRIB CNR:

- Dott.ssa Giuseppa Augello - (Ricercatore presso IRIB CNR);
- Dott.ssa Antonella Cusimano - (Ricercatore presso IRIB CNR).
- Dott. Melchiorre Cervello - (Dirigente di ricerca presso IRIB CNR);

Per STEBICEF:

- Prof.ssa Paola Poma - (Professore Associato presso STEBICEF).



- Dott.ssa Alessandra Cusimano (Dottoranda di ricerca presso STEBICEF);
- Dott.ssa Manuela Labbozzetta (Ricercatore presso STEBICEF);
- Prof.ssa Monica Notarbartolo di Villarosa - (Professore Associato presso STEBICEF);

L'IRIB CNR, in particolare, consentirà alla dott.ssa Alessandra Cusimano l'accesso ai laboratori IRIB e di utilizzarne le attrezzature, impegnandosi a mettere a disposizione spazi e mezzi necessari per lo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca ed una adeguata formazione, sotto la supervisione dei responsabili scientifici, di cui all'Art. 3, nominati dall'IRIB CNR.

Art. 5

Oneri finanziari connessi all'attuazione dell'accordo

Gli oneri finanziari connessi allo svolgimento delle attività di ricerca oggetto della presente collaborazione restano a carico di ciascuno dei contraenti per la propria parte.

Il presente accordo non comporta alcun onere per STEBICEF in conseguenza dell'utilizzo di strutture, laboratori, attrezzature e personale che vengono messi a disposizione dall'IRIB CNR.

Parimenti, il presente accordo non comporta alcun onere per IRIB

CNR in conseguenza dell'utilizzo di strutture, laboratori, attrezzature e personale che vengano messi a disposizione dallo STEBICEF.

Articolo 6

Copertura assicurativa e tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro

STEBICEF garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale e del titolare della borsa di dottorato D067- Tecnologie e scienze per la salute dell'uomo, impegnati nelle attività oggetto del presente accordo.

IRIB-CNR garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti e disciplinari di sicurezza in uso nelle sedi ove espletano le attività oggetto della presente convenzione.

Il personale interessato, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione.

Le Parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili per l'attuazione, nei locali e nei laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e

tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro,
secondo quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81.

Ciascuna Parte si impegna ad assolvere i propri obblighi, anche
derivanti dall'uso di apparecchiature e attrezzature
scientifiche, nei confronti di dipendenti, collaboratori o
persone comunque collegate e terzi mediante specifiche coperture
assicurative.

Le Parti concordano che, al fine di garantire la salute e la
sicurezza del personale, il soggetto cui competono gli obblighi
di datore di lavoro previsti dal decreto legislativo 9 aprile
2008 n. 81 è individuato nel datore di lavoro della struttura
ospitante ed il personale ospitato è considerato lavoratore ai
sensi e per gli effetti dell'art. 2 del menzionato decreto.
Resta preliminarmente a carico della Parte inviante l'attività
formativa in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, di cui
all'art. 37 - commi 1 e 2 - del d. lgs. 81/2008.

La sorveglianza sanitaria del personale di IRIB-CNR sarà
assicurata dal proprio medico competente così come la
sorveglianza sanitaria del personale del STEBICEF sarà
assicurata dal proprio medico competente.

Art. 7

Riservatezza

Le Parti si impegnano, per tutta la durata del contratto e per
5 (cinque) anni successivi alla scadenza o alla risoluzione

dello stesso, a non divulgare le Informazioni Confidenziali, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, e a non renderle in alcun modo accessibili a soggetti terzi, e a non utilizzarle, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, per fini diversi da quanto previsto dal contratto;

Resta inteso tra le Parti che non possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che erano già pubbliche prima di essere ricevute o che erano già in possesso della parte ricevente senza un obbligo di confidenzialità. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata confidenziale secondo le previsioni della Convezione può cessare di essere tale dal momento in cui l'informazione:

- I. diventa pubblica senza che ci sia un inadempimento del contratto;
- II. è ottenuta dal ricevente da terzi senza obbligo di segretezza;
- III. è accertata o sviluppata dal ricevente in modo indipendente.

La Parte che riceve le Informazioni Confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le proprie Informazioni Confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore, comunque, ad un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite;

I dati scientifici ottenuti saranno condivisi anche attraverso pubblicazioni congiunte che vedranno partecipi, in veste di coautori, sia i ricercatori STEBICEF che i ricercatori IRIB CNR eventualmente coinvolti nel progetto.

Art. 8

Durata

La presente Convenzione avrà durata di tre anni, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

Prima della naturale scadenza, le parti potranno prorogare la durata della presente Convenzione, previa comunicazione scritta a mezzo pec e dietro presentazione di relazione valutativa, sui risultati raggiunti e sulle attività che si prevede di continuare a svolgere.

Art. 9

Recesso

Entrambe le Parti hanno facoltà di recedere anticipatamente dalla presente Convenzione effettuandone comunicazione all'altra Parte con 60 giorni di preavviso mediante PEC. Il suddetto recesso non potrà avere effetto che per l'avvenire non potendo incidere sulla parte di convenzione già eseguita.

Art. 10

Modifiche

Qualora nel corso del triennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula della presente Convenzione, o si ritenesse opportuno rivedere la medesima, le Parti procederanno di comune accordo mediante atto scritto.

Art. 11

Regole di divieto uso nome e/o logo

I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione. La presente Convenzione non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva di ciascuna Parte per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'attività istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine di ciascuna Parte. L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'Art.1 del presente atto, richiederà il consenso della parte interessata.

Art.12

Tutela dei dati personali

Le Parti dichiarano espressamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti, anche verbalmente,



per l'attività precontrattuale e comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, verranno trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione;

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 (codice della privacy) e successive modifiche ed integrazioni nonché dal Reg. UE 679/2016, ciascuna Parte agirà in qualità di autonomo titolare dei trattamenti con riferimento ai dati personali - di qualsiasi soggetto - implicati nello sviluppo del programma di ricerca e delle attività correlate. In particolare, rispetto ai dati personali di qualsiasi soggetto rispetto ai quali ciascuna delle Parti abbia il potere autonomo di rendere le decisioni circa le finalità e le modalità del trattamento - ivi incluse le misure di sicurezza - ciascuna delle Parti si impegna ad assolvere tutti gli obblighi sul trattamento previsti dal Codice della privacy.

Art.13

Registrazione

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. Le spese di bollo, di cui all'art. 2 del DPR n.642/1972, "Allegato A" sono a carico di STEBICEF.

Art.14

Foro di competenza

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione e dall'esecuzione della presente Convenzione, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà in via esclusiva quello di Palermo.

Art.15

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio alle norme vigenti in materia.

Le parti provvederanno alla sottoscrizione della presente Convenzione, a mezzo di firma digitale, ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 maggio.

IRIB CNR

Il Direttore

Prof. Andrea De Gaetano

STEBICEF

Il Direttore del Dipartimento

Prof. Vincenzo Arizza